



**REPUBBLICA ITALIANA**  
***IN NOME DEL POPOLO ITALIANO***  
**CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA**  
***Sezione Lavoro***

composta dai Signori Magistrati:

Dott.ssa Maria Rita Serri

Presidente

Dott. Roberto Pascarelli

Consigliere

Dott. Luca Mascini

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa di appello iscritta al n. 271/2025 R.g.l.,  
avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 107 del 28.3.2025, non  
notificata;

avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo,

***promossa da:***

Minoia Roberto (c.f. MNIRRT85T09L219J; avv. Boris Infantino) –  
appellante

***nei confronti di:***

I.N.P.S. (C.F. 80078750587 – P. I. 02121151001; avv. Maria Maddalena  
Berloco e Renato Vestini) – appellato

trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 15.1.2026,

udita la relazione della causa,

sentite le parti e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte,

esaminati gli atti e i documenti di causa,



### Rilevato in fatto e ritenuto in diritto

1. Minoia Roberto agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Piacenza, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo di accertare l'insussistenza del credito rivendicato dall'I.N.P.S. a titolo di sanzioni e interessi (rispettivamente € 2.821,81 e € 946,62) connessi al mancato versamento dei contributi dovuti alla Gestione Commercianti per il 2018, pretesa in relazione alla quale aveva presentato istanza di rateazione.

Affermava, l'interessato, di non aver potuto effettuare il versamento della contribuzione *“in quanto Inps non ha provveduto a comunicargli la matricola Inps o codice dell'azienda. Ciò ha determinato la materiale impossibilità di generare i bollettini necessari a provvedere al pagamento”*.

Il Tribunale, nella resistenza dell'I.N.P.S., rigettava la domanda sulla base delle seguenti argomentazioni.

*“Dalla documentazione agli atti emerge quanto segue:*

*- la comunicazione di debito n. 610021522625K4202311, notificata al ricorrente in data 12.12.2023, si riferisce a contributi a percentuale omessi relativi alla gestione previdenziale lavoratori autonomi commercianti per l'anno 2018 ed è pari ad € 8.845,25, di cui € 2.402,40 per sanzioni;*

*- il ricorrente risultava iscritto come commerciante con decorrenza da luglio 2018 per l'impresa individuale n. REA PC-189668, esercente attività di “Agenti e rappresentanti di elettronica”, codice ateco 46.18.21;*

*- pur avendo l'impresa dato il via alla sua attività dal 17.07.2018, non risulta che sia mai stata inoltrata all'INPS la pratica “Comunica” di iscrizione alla gestione commercianti completa di quadro AC;*

*- l'iscrizione è avvenuta a seguito acquisizione di flusso “Comunica” di variazione attività, Id pratica M19C2714421, presentato il 18.12.2019; tale pratica non costituisce richiesta di iscrizione ma solo di variazione attività: essa, infatti, è priva del quadro AC dove il contribuente dichiara di essere tenuto all'iscrizione alla previdenza;*

*- l'Ente Previdenziale ha provveduto, in data 19.2.2020, a lavorare il flusso di variazione attività, trasmesso dalla CCIAA, in data 07.01.2020, procedendo all'iscrizione alla previdenza e notificando l'esito in data 27.04.2020;*

*- la determinazione dei contributi da versare è avvenuta in occasione della prima scadenza per l'anno 2020 (rata di maggio) ed il contribuente ha iniziato a versare i contributi già da luglio 2020 (risultano versamenti contributivi a partire dal 20.07.2020)”*.

Su queste basi, il Tribunale rilevava che se il ricorrente era al corrente della propria iscrizione alla Gestione Commercianti fin dal 27.4.2020, con decorrenza



da luglio 2018, ed ha effettuato versamenti dal 20.7.2020, e se la disciplina della debenza e del calcolo dei contributi a percentuale dovuti alla Gestione Commercianti è prevista dalla legge, che si presume conosciuta (peraltro, come affermato nel ricorso introduttivo, Roberto Minoia era assistito da un professionista qualificato), *“è evidente che il mancato pagamento dei contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale relativi all’anno 2018 sia imputabile proprio al ricorrente stesso, non all’Istituto Previdenziale”*.

Il Giudice, affermata poi l’insussistenza dei presupposti in presenza dei quali può venire meno l’obbligo di pagamento delle sanzioni o può esserne ridotto l’importo, essendo dovuti anche gli interessi legali, emetteva allora le seguenti statuizioni: *“1. rigetta il ricorso proposto da Roberto Minoia nei confronti dell’INPS di Piacenza; 2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti del resistente, che si liquidano in € 500,00 oltre 15% rimborso spese generali, oltre IVA e CAP alle rispettive aliquote di legge”*.

2. L’interessato ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza, chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni: *“accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in ricorso, la non debenza delle somme richieste dall’Inps di Piacenza nei confronti del signor Minoia a titolo di sanzioni e interessi e quantificate rispettivamente negli importi di € 2.821,81 e € 946,62; con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”*.

L’Istituto si è costituito in giudizio, resistendo all’impugnazione.

3. Con il **primo motivo**, l’appellante censura la sentenza evidenziando che il rilievo compiuto dal Tribunale circa l’omesso invio già nel 2018 del flusso COMUNICA con la compilazione del quadro AC era smentito dal contenuto del doc. 3, già prodotto in primo grado, consistente proprio nel *“flusso COMUNICA, in cui è chiaramente compilato il quadro AC con la dichiarazione del ricorrente di essere tenuto all’iscrizione alla gestione commercianti”*. Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.C.M. 6 maggio 2009, la comunicazione viene inviata all’I.N.P.S. nello stesso giorno in cui viene effettuata l’iscrizione nel registro delle imprese.

Del resto, la stessa professionista incaricata aveva segnalato il problema all’Istituto, evidenziando che, nonostante il quadro AC fosse stato compilato, l’Istituto non aveva provveduto all’assegnazione della matricola necessaria per poter procedere al pagamento.

La sentenza sarebbe quindi errata nella misura in cui ha accertato che il ricorrente non avesse inviato il modello Comunica completo del quadro AC, risultando piuttosto il contrario.



Andava quindi riconosciuta la responsabilità dell'I.N.P.S. per l'omesso versamento dei contributi, in assenza della comunicazione dei dati formali (tra cui la matricola) utili al versamento degli importi dovuti.

Conclude la parte affermando, pertanto, che gli interessi e le sanzioni non sarebbero dovuti, posto che *“l'omissione contributiva è stata causata non certo per colpa del signor Minoia”*.

Con il **secondo motivo**, l'appellante segnala che l'Istituto ha comminato le sanzioni civili di cui all'art. 116, comma 8, della l. n. 388/2000, nella misura di € 2.821,81, all'esito dell'istanza di rateizzazione inoltrata.

Tali voci non sarebbero però dovute alla luce di quanto già argomentato, atteso che, se è vero che le sanzioni traggono il proprio fondamento dalla inosservanza di un precetto di legge, *“nel caso di specie nulla di simile si è verificato ... L'omissione contributiva non è derivata da una violazione commessa dal contribuente, bensì dal fatto che l'ente previdenziale non ha iscritto immediatamente la posizione contributiva dell'impresa. Ciò ha determinato la totale impossibilità di provvedere al versamento, che senza numero di matricola previdenziale non ha potuto fare altro che sollecitare l'amministrazione”*.

A differenza di quanto evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità nelle ipotesi in cui è stato ribadito il carattere automatico e predeterminato delle sanzioni, nel caso in esame, *“anche se avesse voluto, il signor Minoia non avrebbe potuto versare i contributi, perché non era titolare di una posizione contributiva”*.

Per queste ragioni, non potrebbe essere richiesto al signor Minoia di corrispondere la somma di € 946,62 a titolo di interessi (*“L'importo in esame trova fondamento nel fatto che si è visto costretto a rateizzare una somma che in condizioni normali sarebbe stata dilazionata nel tempo – invero il minimale contributivo viene versato in 4 rate – e comunque sarebbe stata decurtata delle somme richieste a titolo di sanzioni, quindi, ben inferiore nel suo ammontare”*).

**4.** I motivi, che per la relativa connessione possono essere congiuntamente esaminati, non sono fondati.

**5.** L'appellante, infatti, assegna rilevanza decisiva alla circostanza della mancata iscrizione da parte dell'Istituto alla Gestione Commercianti alla data di invio del flusso COMUNICA il 18.7.2018, essendo stato ritualmente compilato il riquadro AC (l'indicazione è effettivamente presente v. doc. 3). L'omesso pagamento dei contributi a percentuale sin dal 2018, dovuto alla mancata registrazione dell'iscrizione, avrebbe quindi illegittimamente condotto l'Istituto ad addebitargli anche il pagamento delle conseguenze (sanzioni, interessi) del ritardato versamento.



Il Giudice, sulla base della documentazione in atti, ha accertato che l'I.N.P.S. aveva provveduto all'iscrizione con decorrenza 1.7.2018, notificando l'esito il 27.4.2020, e che la determinazione dei contributi da versare era avvenuta in occasione della prima scadenza per l'anno 2020 (rata di maggio).

L'interessato aveva iniziato a versare i contributi già da luglio 2020 (risultando versamenti contributivi a partire dal 20.7.2020).

Come già evidenziato, il Tribunale affermava che se la parte era al corrente della propria iscrizione alla Gestione Commercianti fin dal 27.4.2020, con decorrenza da luglio 2018, effettuando versamenti dal 20.7.2020, e se la disciplina della debenza e del calcolo dei contributi a percentuale dovuti alla Gestione Commercianti è prevista dalla legge, che si presume conosciuta (la pratica era stata seguita da un professionista qualificato), *“è evidente che il mancato pagamento dei contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale relativi all'anno 2018 sia imputabile proprio al ricorrente stesso, non all'Istituto Previdenziale”*.

Il Tribunale ha quindi assegnato rilevanza decisiva non tanto al dato che l'interessato non avesse inviato il flusso COMUNICA con il riquadro AC compilato ma al dato che lo stesso, pur essendo a conoscenza della matricola dal 2020, non avesse provveduto a versare la contribuzione relativa al 2018 (ma soltanto quella relativa al 2020 e poi la successiva), in assenza, a quel punto, della causa denunciata come ostativa.

In questo senso sembra argomentare, in realtà, anche l'Istituto, che in primo grado ha precisato che *“assolutamente dovute sono le somme a tale titolo richieste con la comunicazione di debito opposta, poiché, per riprendere le parole dello stesso ricorrente, “il sig. Minoia avrebbe ben potuto versare i contributi, perché era titolare di una posizione contributiva” fin dal 2020 e – al dicembre 2023 – non lo aveva ancora fatto e, se l'iscrizione, con decorrenza 2018, è avvenuta nel 2020, ciò è imputabile allo stesso sig. Minoia”*.

La fattispecie del ritardato pagamento, cui si riferisce l'I.N.P.S., è peraltro accomunata a quella della radicale omissione sin nella previsione di cui all'art. 116, comma 8, lettera a), secondo cui *“nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”*.

6. Non è poi adeguatamente sostenuta, secondo il Collegio, la tesi secondo cui l'interessato si sarebbe trovato in una condizione tale da rappresentare per lui una ragione di impossibilità oggettiva di adempimento.



Una simile prospettazione non è sostenuta, invero, nemmeno dall'appellante che, come si è visto, ha concluso facendo piuttosto riferimento alla non imputabilità dell'inadempimento sotto il profilo soggettivo (v. ancora il riferimento alla circostanza che *“l'omissione contributiva è stata causata non certo per colpa del signor Minoia”*).

Occorre allora ricordare – fermo restando che lo stesso Minoia, una volta avvedutosi dell'inerzia nell'apertura della posizione, avrebbe potuto segnalare la circostanza all'Istituto nell'ambito del generale dovere di lealtà che presiede al rapporto tra le parti del rapporto contributivo – che, secondo i principi consolidati espressi in tema di sanzioni dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass., 22.10.2018, n. 26571), non è consentita alcuna indagine sull'elemento soggettivo del debitore della contribuzione al fine dell'esclusione o della riduzione di tale obbligo, neanche ove l'omissione sia indotta da interpretazioni giurisprudenziali o amministrative più favorevoli allo stesso debitore.

Le somme aggiuntive (v. Cass., 18.1.2017, n. 1186) appartengono alla categoria delle sanzioni civili, vengono applicate automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi e consistono in una somma *ex lege* predeterminata il cui credito sorge *de iure* alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione (v. Cass., S.U., 13.3.2015, n. 5076), con la precisazione, fondata sull'implicito rilievo che si tratta, appunto, di sanzioni e non della determinazione di un ordinario credito risarcitorio, che alla sanzione civile non sono riferibili, *“per i suoi caratteri di automatismo e di determinazione ex lege, i principi di diritto relativi alla liquidazione del danno derivante dall'inadempimento delle obbligazioni (ed in particolare l'art. 1227 c.c.)”*.

Non soltanto l'obbligo di pagamento della sanzione, allora, ma anche il relativo importo è predeterminato *ex lege* a seguito della mera scadenza del termine per il pagamento del debito contributivo, irrilevante essendo l'elemento soggettivo del debitore (richiamato, come si è visto dall'appellante al fine di sentir escludere l'obbligo di pagamento).

La fattispecie in esame, peraltro, è del tutto distinta da quella esaminata da questa Corte nella sentenza n. 474/2025, in cui non è stato ritenuto dovuto il pagamento delle sanzioni civili in ragione del fatto che il ritardato versamento della contribuzione nella gestione corretta era dipeso esclusivamente dalla condotta dello stesso Istituto, il quale aveva impropriamente disconosciuto la natura subordinata del rapporto e costretto la parte ad iscriverlo diversamente, non essendovi necessità di rafforzare l'obbligazione contributiva laddove essa abbia seguito le indicazioni dello stesso Ente creditore.



Per queste ragioni, il pagamento degli importi oggetto di contestazione è, pertanto, dovuto.

7. L'appello va quindi respinto.

La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, provvedendosi come in dispositivo.

Occorre dare atto del rigetto dell'appello *ex art. 13, comma 1-quater*, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

**P.Q.M.**

La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo;

**rigetta** l'appello e conferma l'impugnata sentenza;

**condanna** parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado, che liquida in € 1.000,00, oltre accessori di legge;

**dà atto** del rigetto dell'appello *ex art. 13, comma 1-quater*, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

Così deciso in Bologna il 15.1.2026

Il Consigliere est.

*dott. Luca Mascini*

Il Presidente

*dott.ssa Maria Rita Serri*

